



**LINEE GUIDA
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AD AVVOCATI ESTERNI**

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Rho degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per incarico di patrocinio legale s'intende l'incarico di rappresentanza legale dell'Ente da parte di un avvocato:
 - a) in arbitrato, in conciliazione, in mediazione, in negoziazione assistita o in un'altra forma di giustizia alternativa al Giudice;
 - b) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità indipendenti.
3. Per servizio legale s'intende, altresì, come da art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - a) la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al comma precedente, compresa la redazione di pareri extragiudiziali;
 - b) la consulenza legale, fornita da un avvocato qualora vi sia una concreta probabilità che la questione su cui verte la consulenza stessa divenga oggetto di procedimento giurisdizionale;
 - c) tutti gli altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Direttore Area Affari Generali, Personale e Organizzazione, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'elenco, unico e sempre aperto senza termine di scadenza, è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - *Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO*: assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative (Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R., Consiglio di Stato - C.D.S., Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche);
 - *Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE*: assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili (Giudice di Pace e Tribunale Sezione Civile, Corte di Appello, Cassazione Civile e negoziazione assistita);
 - *Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO*: assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, la Corte di Appello e la Cassazione Civile;
 - *Sezione D - CONTENZIOSO PENALE*: assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace, il Tribunale Sezione Penale, la Corte d'Appello e la Cassazione Penale;
 - *Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO*: assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie, provinciali e regionali e la Cassazione tributaria.
3. I nominativi dei professionisti che lo richiedono, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
4. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione nel provvedimento di incarico, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Relativamente ai patrocini dinanzi alle Giurisdizioni Superiori ed alla Corte d'Appello, l'Amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a professionisti non compresi nell'elenco comunale che, per continuità legale, hanno trattato la causa nel giudizio precedente.

Articolo 3 - Patrocinio di dipendenti ed Amministratori.

1. L'elenco comunale degli avvocati dell'Ente potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o Amministratori del Comune convenuti in

procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei doveri d'ufficio.

2. Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti nell'elenco comunale - impregiudicata la valutazione dell'Ente sull'insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente ed i fini istituzionali dell'Ente - questa costituisce anche espressione del "comune gradimento", ai sensi dell'art. 28 CCNL del 14/09/2000 e dell'art. 12 del CCNL 12.2.2002 per i dirigenti.

Articolo 4 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - capacità a contrarre con la P.A;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
 - essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria.
2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Rho.
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Articolo 5 - Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, redatta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine ai seguenti requisiti:
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
 - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - codice fiscale e Partita IVA.
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione.
 - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Rho o in conflitto con gli interessi del Comune.
 - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente documento nel quale sono indicate le linee guida e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.
 - e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. L'iscrizione resta subordinata alla veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si riserva di fare i controlli del caso e di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

Articolo 6 - Affidamento dell'incarico.

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dal Sindaco sentito il Dirigente del Servizio interessato.
2. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e per le violazioni al Codice della Strada di competenza del Giudice di Pace la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta dal Dirigente del servizio a cui afferisce la controversia. Lo stesso potrà stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.
3. L'Avvocato cui affidare il patrocinio legale dell'Ente sarà individuato tramite selezione informale, che apprezzi, per il possibile, il miglior rapporto qualità/prezzo, tra almeno 5 avvocati scelti nell'elenco comunale applicando il principio di rotazione relativa degli iscritti.
4. Nella scelta dell'avvocato a cui conferire l'incarico, si terrà conto della specificità e rilevanza della controversia, delle credenziali di esperienza del professionista, desunta anche dal numero di servizi svolti dallo stesso, affini a quelli oggetto dell'affidamento (con riferimento alla materia del contendere).
5. Per i professionisti che hanno già prestato la loro opera per il Comune si terrà in debita considerazione anche la validità dell'attività resa, l'impegno profuso dal professionista, la disponibilità dello stesso e l'esito della materia del contendere a favore dell'Ente.
6. Il compenso professionale viene determinato in base al preventivo di spesa ricevuto che dovrà attenersi ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al DM n. 55/2014 eventualmente prodotti.
7. L'incarico ha durata sino alla conclusione del grado di giudizio per il quale si è conferito incarico, comprendendo altresì la registrazione della sentenza e la successiva notifica della stessa alla controparte.

Articolo 7 - Affidamento diretto

1. Sarà possibile un affidamento diretto dell'incarico in casi di somma urgenza, quali il ricorso ex art. 700 C.p.c. o richiesti al Tar con sospensiva e fissazione dell'udienza presidenziale nonché per le controversie di valore inferiore ad € 1.000,00.

Articolo 8 - Condizioni

1. Il professionista al quale viene conferito l'incarico a seguito della selezione informale esperita dovrà:
 - a) dichiarare di aver preso visione delle linee guida del Comune di Rho relativamente all'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni all'Ente e di accettarne il contenuto;
 - b) presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
 - c) prendere atto dell'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - d) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;

- e) rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) rendere per iscritto un parere in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Articolo 9 - Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo essere stati selezionati.

Articolo 10 - Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, Il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione sul portale Web dell'Ente.
3. L'avvio delle procedure di incarico nonché gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
4. L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto della normativa sulla privacy. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Articolo 11 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
2. Le presenti Linee Guida saranno modificate e/o aggiornate in caso di modifiche normative o qualora dovessero risultare in contrasto con successivi interventi interpretativi delle autorità competenti.